

# **Ordinanza sugli orari (OOra)**

del 4 novembre 2009

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 13 capoverso 3 della legge del 20 marzo 2009<sup>1</sup> sul trasporto di viaggiatori (LTV),

*ordina:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1**            Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina la procedura di allestimento e di pubblicazione degli orari delle corse regolari destinate al trasporto di viaggiatori delle seguenti imprese:

- a. imprese di trasporto titolari di una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l'articolo 6 LTV e imprese a loro parificate in virtù di un accordo internazionale;
- b. imprese di trasporto che si sottopongono volontariamente alla presente ordinanza.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) può accordare alle imprese di trasporto deroghe all'obbligo di allestire e pubblicare l'orario per le offerte che non sono liberamente accessibili.

### **Art. 2**            Contenuto e durata di validità dell'orario

<sup>1</sup> L'orario fissa l'offerta vincolante di trasporto pubblico, armonizzata a livello nazionale, per un periodo determinato (periodo d'orario). Tale periodo dura di norma due anni.

<sup>2</sup> L'UFT determina l'inizio e la durata del periodo d'orario; a tal fine tiene conto delle normative degli Stati limitrofi.

RS 745.13

<sup>1</sup> RS 745.1; RU 2009 5631

## Sezione 2: Allestimento dell'orario

### Art. 3 Procedura

<sup>1</sup> La procedura per allestire l'orario comprende le seguenti fasi:

- a. allestimento di una strategia in materia di traffico a lunga distanza;
- b. allestimento degli orari per ogni singola linea;
- c. attribuzione provvisoria dei tracciati secondo l'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>2</sup> concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF);
- d. allestimento del progetto d'orario;
- e. attribuzione definitiva dei tracciati secondo l'OARF;
- f. allestimento dell'orario definitivo.

<sup>2</sup> L'UFT disciplina i dettagli e fissa le scadenze.

### Art. 4 Strategia in materia di traffico a lunga distanza

<sup>1</sup> Quale base per la pianificazione dell'offerta che dà diritto a indennità e per il progetto d'orario, le imprese interessate definiscono una strategia armonizzata in materia di traffico a lunga distanza. Presentano tale strategia all'UFT, alla Direzione generale delle dogane e ai Cantoni.

<sup>2</sup> La strategia in materia di traffico a lunga distanza comprende il traffico svizzero a lunga distanza e il traffico internazionale.

<sup>3</sup> La Direzione generale delle dogane si pronuncia sul traffico internazionale.

<sup>4</sup> L'UFT e i Cantoni possono sottoporre alle imprese richieste motivate di modifica della strategia in materia di traffico a lunga distanza.

<sup>5</sup> Le imprese si esprimono in merito alle richieste di modifica. Se non possono tenere in considerazione tali richieste, devono presentare una motivazione.

### Art. 5 Progetto d'orario

Dopo che i committenti hanno deciso quali offerte includere nell'orario e i gestori delle infrastrutture hanno attribuito provvisoriamente i tracciati secondo l'OARF<sup>3</sup>, le imprese allestiscono un progetto d'orario per le linee del traffico regionale e a lunga distanza.

### Art. 6 Orario definitivo

Dopo l'attribuzione definitiva dei tracciati secondo l'OARF<sup>4</sup>, le imprese stabiliscono l'orario definitivo. Esso è vincolante, fatto salvo l'articolo 11.

<sup>2</sup> RS 742.122

<sup>3</sup> RS 742.122

<sup>4</sup> RS 742.122

**Art. 7** Consultazione delle cerchie interessate

Nel corso della procedura di allestimento dell'orario, i Cantoni sentono in modo adeguato le cerchie interessate. A tal fine l'UFT assicura la gestione di una piattaforma Internet accessibile al pubblico.

**Art. 8** Coordinamento

<sup>1</sup> Le imprese coordinano costantemente fra loro gli orari e provvedono a garantire le coincidenze.

<sup>2</sup> Prima di allestire il progetto d'orario, le imprese rettificano i loro orari in base alle richieste dei committenti e alle indicazioni dell'UFT, dei Cantoni e della Direzione generale delle dogane.

**Sezione 3: Pubblicazione dell'orario****Art. 9** Principi

<sup>1</sup> Gli orari sono pubblicati ufficialmente per la durata di un anno (anno d'orario).

<sup>2</sup> Per le linee del traffico locale e le offerte senza funzione di collegamento si può rinunciare alla pubblicazione ufficiale degli orari. Devono tuttavia perlomeno essere pubblicati le denominazioni delle linee e i loro orari di esercizio. Inoltre, i relativi orari devono essere trasmessi all'ente designato dall'UFT per l'integrazione in sistemi di informazione elettronici.

<sup>3</sup> A ogni fermata devono essere esposti gli orari di partenza di tutte le corse di tutte le linee che servono la fermata.

**Art. 10** Pubblicazione degli orari

<sup>1</sup> L'UFT provvede alla pubblicazione ufficiale degli orari. Può affidare la pubblicazione a un'impresa idonea.

<sup>2</sup> Le imprese di trasporto possono pubblicare i propri orari. Devono mettere a disposizione di tutti i dati relativi ai loro orari.

<sup>3</sup> Nella misura in cui i dati relativi agli orari sono utilizzati a scopi commerciali, occorre rimborsare almeno i prezzi di costo del trattamento e della trasmissione di tali dati.

**Sezione 4: Modifiche dell'orario, interruzioni dell'esercizio****Art. 11** Modifica dell'orario durante il periodo di validità

<sup>1</sup> L'orario può essere modificato se intervengono fatti che non erano prevedibili al momento dell'allestimento.

<sup>2</sup> Se intende modificare il suo orario, l'impresa presenta il progetto di modifica all'UFT almeno otto settimane prima dell'entrata in vigore prevista e informa i Cantoni interessati. Se la modifica interessa il traffico internazionale, l'impresa ne informa anche la Direzione generale delle dogane. L'impresa motiva la modifica.

<sup>3</sup> Le modifiche che concernono o pregiudicano le prestazioni ordinate secondo l'ordinanza dell'11 novembre 2009<sup>5</sup> sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori possono essere effettuate solo d'intesa con i committenti.

<sup>4</sup> Le imprese pubblicano le modifiche almeno due settimane prima dell'entrata in vigore e secondo modalità che permettono al maggior numero possibile di utenti di prenderne atto. Rettificano per tempo gli orari esposti alle fermate.

#### **Art. 12** Interruzioni dell'esercizio

<sup>1</sup> Le imprese annunciano, con almeno quattro settimane d'anticipo, ogni interruzione dell'esercizio che non figura nell'orario all'UFT, ai Cantoni interessati e alle imprese che assicurano le coincidenze. Le imprese indicano le cause e la durata prevedibile dell'interruzione nonché i provvedimenti presi per stabilire collegamenti provvisori.

<sup>2</sup> Le interruzioni dell'esercizio previste sono pubblicate ufficialmente, tranne se tutte le fermate continuano a essere servite e tutte le coincidenze restano garantite.

<sup>3</sup> Le interruzioni dell'esercizio imprevedute, segnatamente in caso di calamità naturali o incidenti, sono immediatamente annunciate alle imprese che assicurano le coincidenze. Nel contempo ne è informato anche il pubblico e sono indicati i provvedimenti presi per offrire un servizio sostitutivo.

<sup>4</sup> La ripresa dell'esercizio è annunciata all'UFT, ai Cantoni interessati e alle imprese che assicurano le coincidenze. Nel contempo ne è informato anche il pubblico.

#### **Art. 13** Altre deroghe all'orario

Le imprese si informano reciprocamente e in continuazione sullo stato dell'esercizio. Pubblicano tali informazioni in modo adeguato.

#### **Art. 14** Vigilanza

L'UFT vigila sull'allestimento, la pubblicazione e il rispetto dell'orario.

### **Sezione 5: Disposizioni finali**

#### **Art. 15** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>6</sup> sugli orari è abrogata.

<sup>5</sup> RS 745.16; RU 2009 6061

<sup>6</sup> RU 1999 698

**Art. 16**          Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

4 novembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

